

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Febbraio 2018

Approfondimento su: Le associazioni di promozione sociale

Giov.15

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Ven.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Mer.28

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mer.28

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

Enti non profit e Contributi pubblici

Associazioni, fondazioni ed Onlus che intrattengono rapporti economici con soggetti della pubblica amministrazione devono pubblicare sui propri siti o portali digitali, **entro il 28.02 di ogni anno**, le informazioni inerenti i contributi, le sovvenzioni, gli incarichi retribuiti ed i vantaggi di ogni genere ricevuti nell'anno precedente dagli enti della pubblica amministrazione, se di importo superiore a € 10.000 (art. 1, c. 125 L. 4.08.2017, n. 124).

Le associazioni di promozione sociale

La disciplina delle associazioni di promozione sociale è al centro di un'importante revisione per effetto della riforma del Terzo settore. Il Codice del Terzo settore, infatti, ha sancito una nuova regolamentazione sia dal punto di vista civilistico, sia sotto il profilo contabile e fiscale.

L'attuale normativa delle associazioni di promozione sociale (L. 383/2000) è destinata a lasciare spazio alle nuove regole introdotte con il D.Lgs. 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore).

Le APS nascono quali enti che, senza fine di lucro, svolgono un'attività rivolta ai terzi e ai propri aderenti, con intento di solidarietà e di partecipazione attiva nella forma di associazioni riconosciute e non riconosciute, movimenti, gruppi e loro coordinamenti o federazioni.

Rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, la previgente disciplina richiedeva lo svolgimento di "attività di utilità sociale" a libera scelta dei fondatori, senza identificare alcuno specifico ambito di operatività. Attualmente (e fino all'operatività del Codice) le APS possono applicare i regimi fiscali di favore di cui alla L. 398/1991 e art. 145 Tuir, nonché la disciplina della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici ex artt. 148 Tuir e 4, c. 4 D.P.R. 633/1972.

Tra le principali novità, il CTS prevede che le nuove APS si debbano costituire esclusivamente in forma associativa (con o senza personalità giuridica) con un numero minimo di 7 associati persone fisiche ovvero 3 associazioni di promozione sociale, per lo svolgimento, senza lucro alcuno, in forma esclusiva o principale, di una o più delle attività di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017.

Tali enti potranno, comunque, svolgere anche attività diverse da quelle di "interesse generale", purché previste in atto costitutivo o statuto come attività secondarie e strumentali.

L'iscrizione nei registri della promozione sociale (adempimento finora facoltativo) è destinata a lasciare posto all'iscrizione nel registro unico del Terzo settore, fondamentale per l'acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (c.d. ETS) e per fruire delle agevolazioni contenute nel CTS.

Sotto il profilo contabile, l'obbligo della redazione del rendiconto economico-finanziario viene sostituito dalla predisposizione e dal deposito presso il registro unico di un bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto finanziario e relazione di missione. Tuttavia, vi sarà la possibilità di redigere un documento riepilogativo annuale secondo il principio di cassa, qualora il totale di ricavi, rendite, proventi o entrate non abbiano superato i 220.000 euro annui.

In ambito fiscale, il Codice ha introdotto un regime forfettario "ordinario" di carattere generale applicabile a tutti gli ETS, nonché una regolamentazione specifica, con un regime forfettario ad hoc, per le Aps (artt. 85 - 86). Permane per queste ultime la possibilità di applicare la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici, percepiti in relazione alle attività istituzionali partecipate da propri associati e familiari conviventi, dagli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica

organizzazione locale o nazionale, ovvero dagli enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS si sensi dell'art. 5, c. 1, lett. m.

Infine, è garantita dalla nuova norma la neutralità fiscale, sotto il profilo delle imposte dirette, per le entrate derivanti dalle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da bar e simili presso le sedi dell'ente, nonché dall'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici a favore dei soli associati e familiari conviventi, qualora siano rispettati i requisiti di cui all'art. 85.